

# PUBBLICATE DA BANCA D'ITALIA LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO PER GLI INTERMEDIARI VIGILATI

- Lo scorso 1° agosto Banca d'Italia ha pubblicato - all'esito della consultazione aperta il 6 aprile 2023 con modalità ristretta alle associazioni di categoria rappresentative degli intermediari e conclusa il successivo 5 maggio – il [Provvedimento recante le «Modifiche alle “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019»](#).
- Le modifiche introdotte alle suddette Disposizioni sono volte a dare attuazione agli [Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea \(EBA\) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio](#), pubblicati il 16 giugno 2022 ai quali Banca d'Italia ha comunicato all'EBA l'intenzione di volersi conformare attraverso una modifica mirata delle Disposizioni stesse.
- Il Provvedimento – che **entrerà in vigore dopo 3 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, alla data odierna non ancora intervenuta – ha apportato rilevanti novità alle Disposizioni tra le quali si segnala, in particolare, l'introduzione della figura dell'“**Esponente responsabile dell'antiriciclaggio**” (disciplinata nella nuova Sezione III-*bis* della Parte Seconda delle Disposizioni). L'obiettivo che questa modifica persegue è quello di condurre gli organi di amministrazione degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia ad individuare al loro interno un componente chiamato a ricoprire un ruolo esecutivo, il quale si adoperi affinché l'intero consiglio sia consapevole dei rischi di riciclaggio cui l'intermediario è esposto e, al contempo, fornisca gli indirizzi necessari alle funzioni aziendali preposte. La nomina dell'esponente responsabile dell'antiriciclaggio dovrà essere effettuata **a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del Provvedimento** e comunque **non oltre il 30 giugno 2026** (ciò al fine di tener conto del possibile slittamento delle assemblee di approvazione del bilancio oltre la fine del mese di aprile). In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe del destinatario, l'incarico può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.
- Banca d'Italia ha rammentato in via generale, che gli intermediari devono assicurare che il presidio dei rischi di riciclaggio sia pienamente integrato nella gestione di tutti gli altri rischi aziendali, tanto a livello individuale, quanto di gruppo, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità assegnati alle funzioni e agli organi dalla disciplina applicabile a ciascun intermediario. **Altre novità** introdotte dal Provvedimento riguardano infatti alcune nuove disposizioni relative alla **funzione antiriciclaggio**, all'**esternalizzazione** e alla **disciplina applicabile in materia ai gruppi**.